

Corte di Cassazione II sez. civile – 9 marzo 2007, n. 5447 – Pres. Spadona
– Rel. Trombetta

Art. 7 cod. strad. – divieto di sosta – mancata apposizione sul veicolo di preavviso – inconsistenza –

Non esiste alcuna norma del codice della strada che imponga all'accertatore di lasciare sul veicolo un preavviso di violazione, nel caso in cui non possa essere effettuata la contestazione immediata,

La sua assenza, pertanto, non lede il diritto costituzionale di difesa del trasgressore.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - V. Marcello ha impugnato, nei confronti del comune di Roma, con ricorso notificato il 1 luglio 2005, la sentenza del GdP di Roma, depositata il 27 gennaio 2005, che gli aveva rigettato l'opposizione al verbale di contestazione dell'articolo 7 Cds (sosta vietata).

Lamenta: 1) la violazione degli articoli 389, 384 e 385 Reg. esec. Cds, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, dato che il GdP non aveva specificato da quali elementi avesse tratto il convincimento per respingere i suoi tre motivi di opposizione, concernenti la mancata apposizione sul veicolo del preavviso di violazione, la mancata contestazione immediata, nonché la mancata precisazione della località in cui avvenne la violazione; 2) la violazione dell'articolo 383 Reg. esec. Cds, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, essendo impossibile ricavare dal verbale di accertamento dove sarebbe stata rilevata la violazione.

Il Comune resiste.

Il Pg ha chiesto la trattazione del ricorso ex articolo 375 Cpc, attesa la manifesta infondatezza dei motivi.

Motivi della decisione

Entrambi i motivi si manifestano affetti da palese inconsistenza, considerato che nessuna norma impone il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza, in ogni caso, non ha in alcun modo ostacolato il diritto di difesa del ricorrente; che il GdP ha puntualmente motivato in relazione all'impossibilità di contestazione immediata a persona assente; che l'indicazione del luogo dell'infrazione (P.zza Adriana), come rilevato dal giudice di merito, risulta dal verbale, ed irrilevante appare l'omessa indicazione del n. civico ai fini della decisione, non avendo il ricorrente eccepito la mancanza del divieto di sosta nel punto specifico della piazza in cui sostava la sua vettura (Cassazione, 8939/05, 7993/05, 11616/05, 972/89, 8425/04).

Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in euro 600,00 di cui euro 500,00 per onorari.